

Determinazione n.161 del 15.07.2008 ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.21 posti di Agente di Polizia – Ammissione alla prova scritta”

IL DIRIGENTE

Richiamata:

- la determinazione n. 301 del 07.12.2001, con la quale sono state indette n. 6 procedure concorsuali di reclutamento esterno per la copertura di n. 21 posti di diversa categoria e profilo professionale;
- la determinazione n. 88 del 23.05.2006, con la quale, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale nn. 958/2005 e 209/2006, si è stabilito di:
 - revocare tutte le procedure di reclutamento in precedenza avviate e/o previste dall’Amministrazione, fatta eccezione per la procedura di reclutamento finalizzata all’assunzione di n. 21 unità di categoria C, profilo professionale “agente di polizia municipale”;
 - proseguire, con gestione “interna”, attraverso le risorse umane e strumentali dell’Ente, la citata unica procedura di reclutamento non revocata;
- la determinazione n. 166 del 16.10.2007, con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 24 del vigente “Regolamento comunale sull’accesso all’impiego”, la Commissione esaminatrice del concorso per n. 21 unità di categoria C, profilo professionale “agente di polizia municipale”;

Dato atto che in data 25.06.2008 si è svolta e conclusa la prova preselettiva del predetto concorso;

Vista la graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, trasmessa dalla Commissione con nota, prot. n. 25034, dell’11.07.2008, acquisita in pari data al prot. n.127101 dell’U.O. “Organizzazione e Risorse Umane”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 5, punto 7, del bando di concorso, sono stati ammessi a partecipare alla prova preselettiva tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti;

Considerato che si deve procedere all’ammissione dei primi 150 candidati risultati idonei e comunque di tutti i candidati che hanno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso, come previsto dall’art. 5, punto 2, del bando di concorso, così come rettificato dalla determinazione n. 315 del 20.12.2001;

Rilevato che, per l’ammissione alla prova scritta del suddetto contingente, si deve effettuare l’istruttoria delle domande per procedere, in caso di esclusione, alla sostituzione con i candidati che seguono immediatamente nella graduatoria di preselezione, come stabilito dall’art. 5, punto 8, del bando del concorso;

Visto:

- i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando di concorso;
- l’art. 4, punto 8, del bando di concorso, il quale stabilisce che tutti gli elementi della domanda di ammissione devono essere espressamente riportati nella stessa, a pena di esclusione dal concorso;
- l’art. 4, punto 9, del bando di concorso, il quale prevede che *«possono tuttavia essere sanate le candidature per le quali taluno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa»*;
- le disposizioni in materia di autocertificazione, in particolare l’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai sensi del quale sono state rese le dichiarazioni nella domanda di partecipazione, la quale prevedeva l’obbligatorietà della firma del candidato, pena la nullità della stessa (vedi nota n. 8 della domanda) e la fotocopia del documento di riconoscimento che, tra l’altro, nel caso delle autocertificazioni, costituisce requisito formale *“ab substantiam”*;

Evidenziato che l’istruttoria, da effettuare *«sulla base di quanto dagli stessi autocertificato»*, viene disposta per le domande di partecipazione dei candidati collocati nella predetta graduatoria della prova preselettiva, a partire dal n. 1 e fino all’individuazione del contingente di idonei da ammettere alle prove scritte come quantificato dal predetto art. 5, punto 2, del bando di concorso;

Riscontrato che, al fine di individuare il contingente dei candidati da ammettere alle prove scritte, l'istruttoria ha riguardato le domande di partecipazione dei candidati collocati nella graduatoria della prova preselettiva, dal n. 1 al n. 218, dei quali n. 178 risultano ammessi e n. 40 non ammessi per le motivazioni di seguito elencate:

- n. 3: mancata indicazione del possesso della patente di guida (requisito di ammissione ed elemento da indicare nella domanda a pena di esclusione - art. 4, punto 8, del bando);
- n. 11: mancata indicazione della lingua prescelta (elemento da indicare nella domanda a pena di esclusione - art. 4, punto 8, del bando);
- n. 1: mancata indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione (elemento da indicare a pena di esclusione - art. 4, punto 8, del bando);
- n. 1: mancata sottoscrizione della domanda (firma obbligatoria a pena di nullità della domanda - nota n. 8 della domanda);
- n. 11: mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento (requisito formale “*ab substantiam*” dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000);
- n. 13: dichiarazione del solo possesso della patente di guida B e non anche del possesso della patente di guida A (il bando prevedeva il requisito della sola patente di guida B se rilasciata anteriormente al 26.04.1988. Dalla data di nascita dei n. 13 candidati in discorso si evince che, alla data del 26.04.1988, non essendo ancora maggiorenni, non potevano aver conseguito la patente di guida B, considerata valido requisito di ammissione dal bando medesimo);

Visto l'art. 11 del bando di concorso che richiama il “Regolamento comunale sull'accesso all'impiego” per quanto non espressamente previsto dal bando stesso;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull'accesso all'impiego” e rilevato che occorre procedere all'approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui sopra, per il reclutamento di n. 21 unità di categoria C, profilo professionale “agente di polizia municipale”;

Ritenuto di dover provvedere in merito formando, ai sensi dell'art. 29, lettera c, del vigente “Regolamento comunale sull'accesso all'impiego”, l'elenco dei candidati ammessi con riserva, per aver attestato con dichiarazione sostitutiva la presenza dei requisiti fondamentali ai fini della partecipazione al concorso;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente atto, riferito a:
 - n. 178 candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per il reclutamento di n. 21 unità di categoria C, profilo professionale “agente di polizia municipale”;
 - n. 40 candidati non ammessi, per la motivazione accanto ad ognuno indicata;
- 2) **DI DARE ATTO** che i candidati di cui al precedente elenco sono ammessi con riserva, per aver attestato, con dichiarazione sostitutiva, la presenza dei requisiti fondamentali ai fini della partecipazione al concorso, che sarà sciolta al momento della valutazione dei documenti afferenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, resa ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 19, comma 5, del “Regolamento comunale sull'accesso all'impiego”);
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto:
 - alla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il seguito di competenza;
 - al responsabile dell'U.O.S. “Coordinamento Archivio e Protocollo, Messi, Albo” per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del “Regolamento comunale sull'accesso all'impiego”;
 - ai responsabili delle UU.OO. “Rete Civica-Comunicazione on line” ed “URP” per la pubblicazione ed informazione.